



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2023

FEBBRAIO 2023: NOVITÀ

- 1 Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante - Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati - Modalità e termini
 - 2 Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
 - 3 Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e dell'IMPI per il 2023
 - 4 Contributi INPS artigiani e commercianti - Aliquote contributive per il 2023
 - 5 Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 - Aliquote contributive per il 2023
 - 6 Superbonus per gli enti del Terzo settore - Limiti di spesa per immobili nelle categorie B/1, B/2 o D/4 - Chiarimenti
 - 7 Detrazioni edilizie - Beneficiario deceduto prima dell'opzione di cessione del credito - Fruizione da parte dell'erede
 - 8 *Bonus* facciate - Mancato utilizzo del bonifico "parlante" - Attestazione dell'impresa esecutrice
 - 9 Rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale - Utilizzo in dichiarazione IVA - Esonero dalla presentazione della garanzia
 - 10 Operazioni esenti in *reverse charge* - Errata fatturazione - Diritto al rimborso
-



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

1	CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI
	Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l'apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
1.1	AMBITO APPLICATIVO La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi: • al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022); • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022); • al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022). Imprese agricole e della pesca La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d'imposta per l'acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022). Per effetto dell'art. 15 co. 1- <i>quinquies</i> del DL 198/2022 (c.d. "milleproroghe"), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l'obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d'imposta per l'acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).
1.2	ESCLUSIONI DALL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia: • già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97; • già comunicato all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
1.3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione va inviata: • dal 16.2.2023 al 16.3.2023; • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785); • dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; • utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Per ciascun credito d'imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa. <i>Soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia</i> Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56785 ha stabilito che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello di comunicazione: • all'indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it; • sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d'imposta o dal suo rappresentante, oppure sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; • anche tramite un intermediario appositamente delegato. I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita IVA saranno respinti.
1.4	MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE Il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.
1.5	FUTURA CESSIONE DEL CREDITO L'invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.
2	CREDITI D'IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.
2.1	CODICI TRIBUTO Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo: • "7010", per il credito d'imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022); • "7011", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022); • "7012", per il credito d'imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022); • "7013", per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022); • "7014", relativo al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).
2.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" va indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
3	FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELL'IMPI PER IL 2023
	Con il DM 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell'IMU (imposta municipale propria) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), dovute per l'anno 2023, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti: • classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale), quali opifici, alberghi, teatri, cinema, case di cura, centri commerciali, ecc.;



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

- non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
 - interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati.

3.1

COEFFICIENTI PER IL 2023

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

ANNO	COEFFICIENTE
2023	1,12
2022	1,25
2021	1,30
2020	1,31
2019	1,32
2018	1,34
2017	1,34
2016	1,35
2015	1,35
2014	1,35
2013	1,36
2012	1,39
2011	1,43
2010	1,45
2009	1,47
2008	1,53
2007	1,58
2006	1,62
2005	1,67
2004	1,77
2003	1,83
2002	1,89
2001	1,93
2000	2,00
1999	2,03
1998	2,06
1997	2,11
1996	2,18
1995	2,24
1994	2,31
1993	2,36
1992	2,38
1991	2,43
1990	2,54



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	1989	2,66
	1988	2,78
	1987	3,01
	1986	3,24
	1985	3,47
	1984	3,70
	1983	3,93
	1982	4,16
3.2	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Per tali fabbricati la base imponibile è determinata: • alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di aggiornamento sopra riportati; • fino all'anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.	
4	CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023	
	L'INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.	
4.1	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente l'importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: • al 25%; • ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.	
4.2	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L'aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. Per il reddito eccedente l'importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari: • al 25,48%; • ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.	
4.3	RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.	
4.4	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ	



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
4.5	MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).
4.6	MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari: • a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.
4.7	MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: • il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 e saldo 2023.
5	SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023
	Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
5.1	ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate: • l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia; • l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31%. Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al: • 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
5.2	ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2023 resta quindi pari al



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% per il finanziamento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO). Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%. MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro). MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il minimale di reddito valido per il 2023 è invece pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro). Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%; 5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%; 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.
6	SUPERBONUS PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - LIMITI DI SPESA PER IMMOBILI NELLE CATEGORIE B/1, B/2 O D/4 - CHIARIMENTI Con la circ. 8.2.2023 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alle modalità applicative del co. 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 concernente il superbonus spettante alle ONLUS e ad altri enti <i>no profit</i>. Il citato co. 10-bis, in particolare, reca alcune disposizioni "integrative" per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione superbonus, con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell'art. 119 del DL 34/2020, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020, che sia anche in possesso di tutti i seguenti requisiti: • svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali; • assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione; • possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (quest'ultimo, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'1.6.2021, data di entrata in vigore del DL 77/2021).
6.1	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI Con riguardo al primo requisito, la circ. 3/2023 precisa che la norma contenuta nel co. 10-bis in argomento non prevede che l'immobile sia già utilizzato per l'esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell'effettuazione degli interventi. Quel che rileva, infatti, è che l'immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 o che, in caso di



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	cambio di destinazione d'uso, l'immobile sia accatastato in dette categorie prima dell'inizio dei lavori. Le particolari modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus di cui all'art. 119 co. 10-<i>bis</i> del DL 34/2020, peraltro, si applicano anche nel caso in cui l'attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto d'azienda con un altro soggetto.
6.2	ASSENZA DI COMPENSI O INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEI MEMBRI DEL CDA Quanto al secondo requisito concernente l'assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione (CdA), invece, esso deve sussistere dall'1.6.2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione. Detta condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020. La gratuità dell'attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve peraltro risultare dallo statuto vigente alla data dell'1.6.2021.
6.3	TITOLO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI Relativamente all'ultima condizione richiesta, la circ. 3/2023 chiarisce che l'immobile deve essere tassativamente posseduto in base ai titoli previsti dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito). La ONLUS che svolge le predette attività e che detiene l'immobile per il tramite di un contratto di locazione, quindi, non può avvalersi delle modalità di calcolo del citato co. 10-<i>bis</i>.
7	DETRAZIONI EDILIZIE - BENEFICIARIO DECEDUTO PRIMA DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO - FRUIZIONE DA PARTE DELL'EREDE Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 213, l'Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle detrazioni edilizie da parte dell'erede del beneficiario che ha sostenuto le spese per l'intervento agevolato, ma è deceduto prima di aver perfezionato l'opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione ex art. 121 del DL 34/2020.
7.1	BONUS FACCIATE La vicenda esaminata dell'Agenzia delle Entrate riguarda un intervento volto al rifacimento della facciata dell'edificio, agevolato con il <i>bonus</i> facciate a norma dell'art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (intervento di rifacimento della facciata influente dal punto di vista termico o che interessa oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio). Detta detrazione viene ripartita in dieci quote annuali, costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (art. 1 co. 222 della L. 160/2019). Il <i>bonus</i> facciate rientra tra le detrazioni edilizie di cui all'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, per le quali, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per il c.d. "sconto sul corrispettivo" o per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione spettante.
7.2	TRASFERIMENTO DELLE RATE MORTIS CAUSA Per gli interventi elencati all'art. 2 del DM 6.8.2020 n. 159844 (c.d. decreto "Requisiti"), tra i quali vi sono i lavori di rifacimento delle facciate ex art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (come quelli esaminati nella risposta a interpello 213/2023), si applica l'art. 9 co. 1 del medesimo decreto. A norma di tale disposizione, in caso di decesso dell'avente diritto, l'erede subentra al <i>de cuius</i> nella spettanza delle quote di detrazione non ancora fruite, a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

7.3	MODALITÀ DI FRUIZIONE PER L'EREDE Con la risposta a interpello 213/2023, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di detrazione riferita all'anno di sostenimento delle spese competeva al <i>de cuius</i> (che tuttavia non ha perfezionato l'opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione). Tale quota va pertanto indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del <i>de cuius</i>, da parte degli eredi, in relazione a tale periodo d'imposta. L'Amministrazione finanziaria esclude dunque, per l'erede del beneficiario della detrazione edilizia, la facoltà di optare fin dall'origine per la cessione del credito, ex art. 121 del DL 34/2020, corrispondente all'intera detrazione spettante al beneficiario deceduto. Con riferimento alle rate residue di detrazione edilizia trasferite, l'erede (che ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile) potrà: • fruirne nella propria dichiarazione dei redditi; • oppure optare per la cessione del credito corrispondente alle stesse, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 e del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873.
8	BONUS FACCIATE - MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO "PARLANTE" - ATTESTAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
	Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il <i>bonus</i> facciate di cui dall'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico "parlante", rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l'attestazione dell'impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
8.1	BONIFICO "PARLANTE" Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico "parlante"). Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all'atto dell'accredito, una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti. L'obbligo di effettuare i pagamenti con "bonifico parlante" vale anche per il <i>bonus</i> facciate, per il quale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n. 2, § 4.1, e 25.7.2022 n. 28, p. 76): • possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per l'ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019; • la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta.
8.2	ATTESTAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI Con la risposta a interpello 214/2023, l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall'art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di <i>bonus</i> facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico "ordinario" anziché "parlante", e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	l'impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
9	RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE - UTILIZZO IN DICHIARAZIONE IVA - ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA
	Nella risposta a interpello 16.2.2023 n. 217, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la possibilità della rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, per fruire dell'esonero dalla presentazione della garanzia. In particolare, laddove il rimborso risulti, di fatto, in fase di esecuzione, il soggetto passivo, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego da parte dell'Ufficio, può inserire il credito in dichiarazione IVA annuale al rigo VL26.
9.1	CONDIZIONI PER LA RETTIFICA DEL MODELLO IVA TR Il caso di specie riguarda una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia che ha presentato, nel 2020, il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apporre il visto di conformità. A fronte di ciò, la stessa ha ricevuto la conferma, dal Centro operativo di Pescara, del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia bancaria necessaria per la liquidazione. Posto che tale società intendeva beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell'esonero dalla presentazione della garanzia ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di valutare la possibilità di procedere alla rinuncia al rimborso dell'IVA richiesto mediante procedura trimestrale e, quindi, rettificare il modello IVA TR. Richiamando i precedenti della prassi in materia (cfr., per tutte, ris. 14.11.2018 n. 82 e risposta a interpello 9.6.2022 n. 328), l'Agenzia ha evidenziato: • la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso; • la modificabilità della richiesta presentata, entro i limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione; • negli stessi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, benché prima omesso. Alla luce di ciò, si è rilevato che nulla osta a consentire l'integrazione o rettifica del modello IVA TR, entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il termine di invio della dichiarazione IVA, per modificare elementi (es. richiesta di esonero dalla garanzia fideiussoria, apposizione del visto di conformità, ecc.) che non incidono sulla destinazione e/o l'ammontare del credito infrannuale, sempreché l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata.
9.2	RIMBORSO IN FASE DI ESECUZIONE Nel caso in esame, essendo il rimborso già in fase di esecuzione, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che la società, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e una volta ottenuto il diniego da parte dell'Ufficio, può inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 al rigo VL26, apponendo il visto di conformità e attestando la sussistenza delle condizioni previste per l'esonero dalla presentazione della garanzia. Nel predetto rigo va indicato, infatti, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio ha autorizzato per l'anno 2022 l'utilizzo in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale.
10	OPERAZIONI ESENTI IN REVERSE CHARGE - ERRATA FATTURAZIONE - DIRITTO AL RIMBORSO
	Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il recupero dell'IVA a fronte dell'errata applicazione del <i>reverse charge</i> per operazioni esenti, ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, il committente può effettuare mere annotazioni



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

	contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In tal caso, l'imposta va recuperata con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.
10.1	MODALITÀ DI RECUPERO DELL'IVA IN CASO DI ERRORI IN <i>REVERSE CHARGE</i> Ai sensi dell'art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l'IVA erroneamente assolta mediante il <i>reverse charge</i> . Pertanto, con riferimento al caso di una società stabilita in Italia che ha erroneamente applicato l'imposta con tale meccanismo alle prestazioni esenti ricevute da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario o committente può correggere l'errore commesso (applicazione dell'IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) tramite mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle eseguite che intende neutralizzare, salvo che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA
10.2	MANCATA DETRAZIONE DELL'IVA Nel caso in cui non sia stata detratta l'imposta, essa può essere recuperata mediante l'emissione di una nota di variazione in diminuzione, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ovvero mediante la richiesta di rimborso prevista dall'art 30-ter del DPR 633/72. Non valgono, infatti, le limitazioni di ordine generale in base alle quali il ricorso al rimborso di cui all'art. 30-ter non è consentito per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di operazioni esenti in <i>reverse charge</i> , è possibile ricorrere a tale istituto, in quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

MARZO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
13.3.2023	Presentazione domande contributo carburanti autobus secondo quadrimestre 2022	Le imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico, devono presentare, entro le ore 12.00, la domanda per ottenere il contributo per l'acquisto, nel secondo quadrimestre 2022, del carburante destinato all'alimentazione dei mezzi: • al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite il soggetto gestore CONSAP spa; • in via telematica, tramite la specifica piattaforma https://carburantebus2022.consap.it; • compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i dati dell'impresa e degli autobus. Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture o di altra documentazione attestante l'acquisto dei carburanti. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.3.2023	Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione: • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it. Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 28.4.2023; rileva l'ordine cronologico di presentazione.
15.3.2023	Presentazione domande bonus edicole	Le persone fisiche che esercitano l'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il <i>bonus una tantum</i> per le attività di sviluppo svolte nel 2022: • al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it; • compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti, le attività svolte e le spese sostenute. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.3.2023	Presentazione domande credito d'imposta per le reti di imprese agricole	Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", devono presentare all'Agenzia delle Entrate:



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fruire del previsto credito d'imposta; - in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.3.2023	Presentazione domande credito d'imposta per l'attività fisica adattata	Le persone fisiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate: - la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per lo svolgimento di "attività fisica adattata", al fine di fruire del previsto credito d'imposta; - utilizzando l'apposito modello approvato; - in via telematica, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del relativo sito internet; - direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
15.3.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: - i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; - in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: - le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; - gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.3.2023	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2022: - utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2023", approvato dall'Agenzia delle Entrate; - nel rispetto delle previste specifiche tecniche. Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista): - le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; - rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti: • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni; • le provvigioni; • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto; • i redditi esenti.
16.3.2023	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2023	I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2023. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2023". Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.
16.3.2023	Certificazione redditi da lavoro	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2022: • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2023", approvato dall'Agenzia delle Entrate. Se la certificazione relativa al 2022 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2022" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2022), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione Unica 2023".



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2023	Certificazione dividendi	I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione: • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute d'acconto operate. La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021).
16.3.2023	Certificazione <i>capital gain</i>	I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2022. L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito". Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.
16.3.2023	Altre certificazioni	I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2022, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare: • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • delle ritenute operate.
16.3.2023	Comunicazione crediti d'imposta energia elettrica, gas e carburanti non ancora utilizzati	Le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi. La comunicazione deve essere effettuata anche: • dalle imprese agricole e della pesca, in relazione al credito d'imposta per l'acquisto di carburante relativo al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022; • dalle imprese esercenti attività agricola, della pesca o l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d'imposta per l'acquisto di carburante relativo al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022. La comunicazione deve essere effettuata:



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito internet della medesima Agenzia; • per i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d'Italia, non titolari di partita IVA, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.
16.3.2023	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2022, per il pagamento delle spese per: • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
16.3.2023	Trasmissione dati mutui	I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2022 degli interessi passivi e oneri accessori; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID): • i dati relativi all'anno 2022 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2022 dei contributi previdenziali ed assistenziali; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2022, senza il tramite del sostituto d'imposta; • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023	Trasmissione	Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	dati rimborsi spese sanitarie	esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2022, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; • ai contributi versati nell'anno 2022, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
16.3.2023	Trasmissione dati spese funebri	I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2022, con riferimento a ciascun decesso; • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
16.3.2023	Trasmissione dati spese asili nido	Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi: • alle spese sostenute dai genitori nel 2022, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto; • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2022, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
16.3.2023	Trasmissione dati spese scolastiche	Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati: • delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2022 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24; • in relazione a ciascuno studente. L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2022, non contenuti nella Certificazione Unica.
16.3.2023	Trasmissione dati spese universitarie	Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: • i dati relativi all'anno 2022 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2023	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2022; - con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2023	Trasmissione dati erogazioni liberali	Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle: - erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2022 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; - erogazioni liberali restituite nell'anno 2022, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.3.2023	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: - i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2022, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; - al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
16.3.2023	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; - ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde: - dal numero dei libri e registri; - dalle relative pagine.
16.3.2023	Versamento saldo IVA 2022	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: - entro il 30.6.2023, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; - oppure entro il 31.7.2023 (poiché il 30.7.2023 cade di domenica), maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2023	Versamento IVA	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	mensile	- liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2023; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.3.2023	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2023; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 non è di almeno 500,00 euro.
16.3.2023	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo.
22.3.2023	Comunicazione cessione crediti d'imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022	Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022: - sulla base del modello approvato dal relativo provv. 26.1.2023 n. 24252; - utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche; - tramite il soggetto che rilascia il visto di conformità.
27.3.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di febbraio 2023, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.3.2023	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'ecedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
30.3.2023	Presentazione domande credito d'imposta per sistemi di accumulo energia elettrica	Le persone fisiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di fruire del previsto credito d'imposta; • utilizzando l'apposito modello approvato; • in via telematica, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del relativo sito internet; • direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
31.3.2023	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi	I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi di: • recupero del patrimonio edilizio; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; • efficientamento energetico; • adozione di misure antisismiche; • installazione di impianti solari fotovoltaici; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; • superamento delle barriere architettoniche.
31.3.2023	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2022 con riferimento: • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro delle facciate, di riqualificazione energetica,



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
31.3.2023	Adesione al ravvedimento operoso "speciale"	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.3.2023: - deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di pari importo; - devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute. La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73. Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame: - le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni); - le violazioni formali. In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
31.3.2023	Definizione delle irregolarità formali	I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2023	Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento: - delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute all'1.1.2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione; - degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, scaduti all'1.1.2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione. La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento: - del totale delle somme dovute; - oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo.
31.3.2023	Versamento conguaglio prelievo straordinario 2022 per il settore energetico	I soggetti che operano nel settore energetico e il cui volume d'affari dell'anno 2021 deriva per almeno il 75% dalle previste attività, devono effettuare il versamento del conguaglio del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022, sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021, se l'importo del contributo dovuto è superiore a quanto già versato (o che doveva essere versato). Resta fermo che il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente: - pari o superiore al 10%; - superiore a 5.000.000,00 di euro. Se l'importo già versato è invece superiore a quello dovuto, l'eccedenza può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, a partire dal 31.3.2023.
31.3.2023	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": - se nell'anno 2022 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; - al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. La presentazione deve avvenire: - in via telematica; - direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.3.2023	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>online</i>, effettuati o da effettuare nell'anno 2023; - al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2022.
31.3.2023	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2022 devono presentare la domanda: - per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2022, relativi alla quotazione; - al Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo PEC dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2023	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2022: - al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it; - comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
31.3.2023	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: - alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2023. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.3.2023	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati: non soggetti ad accisa;



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.3.2023	Dichiarazione per la "Tobin tax"	I contribuenti che, nel 2022, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; • in via telematica. In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.
3.4.2023	Presentazione domande per il "bonus chef"	Le persone fisiche devono presentare, entro le ore 15.00, l'istanza per accedere al credito d'imposta previsto per i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (c.d. "bonus chef"): • in relazione alle spese ammissibili all'agevolazione sostenute nel 2022; • esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); • utilizzando l'apposito modello approvato; • allegando la documentazione richiesta (es. titoli giustificativi delle spese sostenute). Non rileva l'ordine temporale di presentazione delle istanze.